

**Regolamento applicativo dello statuto e norme accessorie**  
**(applicato allo Statuto del Classic Club Italia del 17/1/1999)**

**Art. 1 Sede sociale.**

La sede legale potrà essere variata in base allo spostamento della sede sociale.  
Anche il marchio sociale potrà essere variato nel corso degli anni su richiesta dei consiglieri ed approvazione della assemblea.

**Art. 2 Scopi sociali**

Per maggiore chiarezza circa la promozione degli incontri, in sede di bilancio dovranno essere indicate le entrate ed uscite derivanti da manifestazioni ricreative sportive e culturali organizzati direttamente dal club.

**Art. 4 Categorie di soci e domanda di ammissione.**

A differenza dei soci ordinari fondatori, i soci ordinari simpatizzanti non saranno tenuti al versamento della quota di ingresso una tantum ma solo al versamento della quota sociale prevista per i nuovi soci.

Soci sostenitori. Saranno considerati tali anche gli sponsor e tutti coloro che verseranno una ulteriore quota in base alla quale potranno avere diritto ad uno o più oggetti promozionali o servizi pubblicitari promossi dal club.

Qualora l'aspirante socio simpatizzante non venga presentato da altro socio, lo stesso potrà venire accolto nel club a condizione che almeno un consigliere ne avalli l'iscrizione sulla base dell'interesse storico del veicolo.

I soci gemellati, oltre ad essere presentati dal presidente del club gemellato, saranno ammessi a condizione che almeno un consigliere ne avalli l'iscrizione in base all'interesse storico del veicolo.

Quote sociali – Applicazione della mora.

Dopo 30 giorni di ritardato pagamento (dal 31 dicembre) verrà applicata una mora del 10%.

Dopo 90 giorni una mora del 20%. Dopo 6 mesi di mora il socio verrà radiato dal club.

Il socio radiato per morosità potrà rientrare nel club, su giudizio dei probiviri, pagando una quota aumentata del 100%.

**Art. 6 Decadenza da socio**

La decadenza per dimissione volontaria deve essere presentata per iscritto al Presidente entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno sociale. Le dimissioni pervenute dopo tale data verranno egualmente accettate ma il socio sarà tenuto al pagamento della quota sociale dell'anno successivo.

**Art. 9 Diritto partecipazione alle assemblee**

I soci che non abbiano ancora versato la quota sociale (purché non già radiati per morosità) potranno prendere parte alle assemblee ma senza diritto di voto. Sono altresì nulle le deleghe di soci non in regola con le quote sociali.

**Art. 10 Compiti della assemblea**

Ordine del giorno ed eventuali allegati (bilancio) potranno essere consegnati ai soci successivamente alla convocazione della assemblea ma in ogni caso prima dell'inizio della assemblea stessa. Il bilancio preventivo (se indicato) dovrà prevedere la somma effettivamente a disposizione del club alla data della assemblea.

**Art. 11 Validità Assemblea.**

L'assemblea sarà considerata valida a condizione che l'approvazione finale della stessa avvenga almeno 1 ora dopo l'inizio della assemblea in prima convocazione. Dopo tale lasso di tempo l'assemblea sarà validamente costituita ed approvata con voto espresso dalla maggioranza dei presenti con le modalità previste dalla seconda convocazione.

Per ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale firmato da Presidente e segretario di assemblea.

**Art. 12 Consiglio Direttivo.**

I rimborsi spese dovranno essere presentati al tesoriere allegando le pezze giustificative della trasferta o fatture per spese sostenute per conto del club. Su richiesta del Consiglio Direttivo la carica di tesoriere potrà essere scissa da quella di segretario.

**Art. 17 Registro Storico Italiano Classic. Quote di iscrizione.**

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione del veicolo dovrà essere corrisposta una quota una tantum per l'inserimento nel registro. Tale quota (in base all'età del veicolo) dovrà essere stabilita dal consiglio direttivo ed approvata dalla assemblea.

I costi delle perizie per furto ed incendio saranno rimborsate al commissario tecnico incaricato.

I veicoli iscritti nel registro storico vi resteranno fino a quando il proprietario risulti regolarmente socio del CCI. Qualora decadessero i requisiti di socio (per morosità, dimissioni, radiazione o decesso) i veicoli verranno cancellati dal registro. In caso di vendita del veicolo lo stesso verrà mantenuto nel registro senza onere per il nuovo acquirente purché il nuovo proprietario diventi socio del CCI.

In via straordinaria potrà essere valutata dai probiviri la "permanenza congelata" nel Registro di veicoli di soci dimissionari che ne facciano apposita richiesta (per malattia od inutilizzo del veicolo). In tal caso nessun beneficio potrà essere riservato al veicolo.

Per i veicoli iscritti al RSIC potrà essere richiesta una quota una tantum per targa in ottone comprovante l'iscrizione. Tale targa verrà rilasciata a giudizio del conservatore per vetture ben restaurate ed originali. La targa dovrà essere asportata dal veicolo in caso di cancellazione dello stesso dal Registro Storico.

**Art. 18 Bilancio**

Qualora non vi siano elementi sufficienti per redigere un bilancio preventivo, lo stesso verrà omesso indicando però l'ammontare veritiero dei fondi a disposizione del club per affrontare l'annualità successiva.

**Art. 22 Probiviri**

Qualora un socio non si attenga alla giurisdizione dei probiviri, dovrà rispondere, in sede civile, del danno economico causato, con il suo comportamento, alla associazione stessa.

**Art. 23 Quote anno sociale.**

Ai fini del bilancio annuale vale la data di effettivo incasso della quota (o pagamento della fattura) e non la data di spedizione della stessa.

**Sottoposto alla approvazione della assemblea straordinaria di Rozzano il 23 gennaio 2000 presso il Museo di Quattroruote**

**Il Presidente Leo Pittoni**